



**Regione Liguria – Giunta Regionale**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Oggetto                   | Determinazione conclusiva Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 e s.m. e i., in forma semplificata e modalità asincrona, e conferimento del permesso di ricerca sulla terraferma di materiali solidi (titanio, granato e minerali associati) da denominarsi "Ambito Mondamito" nei Comuni di Urbe e Sassello (Savona), a favore della Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l. |
| Tipo Atto                 | Decreto del Dirigente  |
| Struttura Proponente      | Settore Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive   |
| Dipartimento Competente   | Segreteria Generale  |
| Soggetto Emanante         | Pier Paolo Tomiolo   |
| Responsabile Procedimento | Francesco DI CEGLIA  |
| Dirigente Responsabile    | Pier Paolo Tomiolo   |

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E) punto 19) dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

**Elementi di corredo all'Atto:**

- RegISTRAZIONI contabili
-

VISTI:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 14bis che detta le norme specifiche in materia di Conferenza semplificata;

il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m. e i., recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”;

il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante “Norma di Polizia delle Miniere e delle cave”;

il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, recante “Disciplina dei Procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

il D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”;

il D.M. 2 marzo 1998, n. 258, relativo a: “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

la l.r. 22 febbraio 1995, n. 12, recante “Riordino delle aree protette”;

la l.r. 10 luglio 2009, n. 28 e s.m. e i. recante “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”;

la deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2019, n. 11, con la quale è stato approvato il Piano Integrato del Parco Regionale del Beigua che prevede, all’art. 9, comma 1, lett. e), il divieto di apertura di cave e miniere nonché l’asportazione di minerali;

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

la l.r. 25 novembre 2009, n. 56, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 254 e s.m., che individua gli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari, per effetto della quale il presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive, competente in materia;

il Titolo III del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.;

la l.r. 29 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;

PREMESSO CHE:

il R.D. n. 1443/1927 e s.m. e i., all’art 5, comma 5, identifica i minerali di interesse nazionale fra i quali rientrano quelli oggetto del presente provvedimento;

il D.P.R. n. 382/1994 e s.m. e i. individua il procedimento inerente il conferimento dei permessi di ricerca di giacimenti minerali di interesse nazionale, attribuendone la competenza al Ministero e la procedura istruttoria all’ingegnere capo del Distretto Minerario;

il D. Lgs. n. 112/1998 e s.m. e i. ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti statali in tema di miniere;

la Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l., con istanza assunta a protocollo regionale n. PG/270587 del 26 agosto 2020, ha formulato istanza alla Regione per il conferimento, per anni tre, del permesso di ricerca, per minerali solidi (titanio, granato e minerali associati) sulla terraferma denominato “MONTE ANTENNA”, nei Comuni di Urbe e Sassello (Savona), volto ad effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione (areale e superficiale), nonché a definire le concentrazioni delle mineralizzazioni di rutilo presenti nell’area in esame, in modo da implementare ed aggiornare i dati esistenti;

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 62285 del 6 agosto 2020 ha archiviato l’istanza di VIA nazionale per l’intervento di ricerca sopraindicato, evidenziando che “... *in assenza quindi di interventi che possano, anche potenzialmente, apportare modifiche all’ambiente naturale o al paesaggio, si ritiene che le attività di ricerca previste dal progetto in oggetto non possono costituire di per sé oggetto di valutazione e che, pertanto, non sussistano i presupposti per l’attivazione di una procedura di VIA.*”;

il Settore Tutela del Paesaggio, Demanio marittimo ed Attività estrattive con nota prot. n. PG/2020/406562 del 4 dicembre 2020:

ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m. e i. con svolgimento in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della medesima Legge;

ha invitato le Amministrazioni e gli Enti interessati per l’esame degli interessi pubblici coinvolti, assegnando il termine di 15 giorni per chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti e 30 giorni per rendere le proprie osservazioni o pareri;

ha richiesto ai Comuni interessati per territorio, Urbe e Sassello, di provvedere all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 20 giorni consecutivi della domanda e della documentazione, al fine di consentire una adeguata pubblicizzazione degli stessi in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 382/1994;

DATO ATTO CHE:

- la superficie interessata dall'attività di ricerca rientra in parte all'interno del Sito Natura 2000 IT1331402 - "Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione" e del Parco naturale regionale del Beigua, istituito con legge regionale n. 12 del 22 febbraio 1995 e s.m. e i.;
- le proposte di attività di ricerca saranno svolte su di una superficie di 458 ha, avranno una durata di anni 3 (tre) e non modificheranno lo stato dei luoghi esistente, non generando impatti significativi e negativi all'ambiente naturale e al paesaggio, in quanto non interferiranno con i processi naturali ivi presenti e non comporteranno metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali;
- nello specifico sono previste le seguenti azioni:
  1. raccolta e valutazione analitica dei lavori svolti in precedenza, che comprende l'acquisizione di tutti i dati cartografici, geologici, giacimentologici disponibili e la loro analisi;
  2. rilevamento geologico e strutturale a scala regionale, basato su interpretazione di fotografie aeree e di immagini satellitari, supportate da controlli geologici sul terreno per l'identificazione delle mineralizzazioni definite nel corso della fotointerpretazione;
  3. rilevamenti geologico-strutturali effettuati a piedi, senza prelievo di campioni, utilizzando esclusivamente piste e sentieri esistenti, con accesso consentito, finalizzati a mappare nel dettaglio la distribuzione (areale e superficiale) delle mineralizzazioni presenti;
  4. analisi puntuali, non invasive né distruttive del suolo e del soprassuolo, mediante l'impiego di strumenti portatili XRF, finalizzate a definire le concentrazioni delle mineralizzazioni presenti;
  5. stesura del rapporto finale, comprensivo di elaborati grafici e fotografici;
- la proposta progettuale contiene un dettagliato cronoprogramma dei lavori e una tabella riportante il costo presunto delle attività previste;
- la Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l. ha dichiarato di possedere le capacità tecniche ed economiche previste dalla normativa vigente;
- si è proceduto al monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e la Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l. ai fini dell'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- la Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota del 13 gennaio 2021, ha comunicato che a carico della Compagnia Europea per il Titanio - C.E.T. S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono, a tale data, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'ar. 67 del medesimo Decreto Legislativo;
- il canone annuo dovuto per i permessi di ricerca minerari, a norma dell'art. 4 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258, è fissato in L. 7.680, pari ad € 3,97, per ogni ettaro o frazione dell'area del permesso di ricerca, non soggetto all'aggiornamento ISTAT;

CONSIDERATO CHE:

ARPAL - Direzione Scientifica UO PST, con nota prot. n. 36284 del 29 dicembre 2020, ha rassegnato il proprio parere favorevole dal punto di vista ambientale, fornendo specifiche valutazioni del proprio ufficio Biodiversità, evidenziando, nella scheda tecnica ivi allegata, alcune prescrizioni in merito al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento del Piano integrato del Parco e all'accesso alle aree particolarmente sensibili, inserite nella parte dispositiva del presente provvedimento;

L'Ente Parco del Beigua, con nota prot. n. 41 del 13 gennaio 2021, ha trasmesso la propria determinazione n. 19 del 13 gennaio 2021 esprimendo parere negativo in quanto:

le attività di ricerca proposte si configurano come attività di prospezione mineraria (ricerca di giacimenti di sostanze minerali, economicamente coltivabili) non assimilabili alla ricerca scientifica propriamente detta e finalizzate ad un'attività incompatibile con le norme del Piano integrato del Parco;

le modalità e gli strumenti impiegati nella proposta di ricerca appaiono non funzionali ad ottenere i risultati scientifici descritti;

la mancata sottoscrizione da parte della C.E.T S.r.l. del modulo di richiesta ricerca e monitoraggio previsto dal *Regolamento del Parco per la Ricerca e il Monitoraggio* n. 11/2020, fa presupporre la mancanza dei requisiti richiesti dall'Ente Parco per poter effettuare le indagini sul campo proposte;

il Comune di Urbe e il Comune di Sassello, rispettivamente con nota prot. n. 228 del 13 gennaio 2021 e prot. n. 331 del 13 gennaio 2021, hanno trasmesso le proprie determinazioni n. 1 del 13 gennaio 2021, esprimendo parere negativo in quanto:

le attività di ricerca proposte si configurano come attività di prospezione mineraria (ricerca di giacimenti di sostanze minerali, economicamente coltivabili) non assimilabili alla ricerca scientifica propriamente detta e finalizzate ad un'attività incompatibile con le norme del Piano integrato del Parco;

le modalità e gli strumenti impiegati nella proposta di ricerca non sono ritenuti funzionali ad ottenere i risultati scientifici descritti;

la Provincia di Savona, con nota prot. n. 893 del 12 gennaio 2021, assunta da questa Regione con PG/2021/16368 del 19 gennaio 2021, ha espresso sostanzialmente parere favorevole, sottolineando la necessità di valutare le eventuali emissioni diffuse che l'attività prevista comporta, considerate anche le tipiche caratteristiche geologiche potenzialmente presenti nell'intorno dell'areale di riferimento, caratterizzati in molti casi, anche da presenza di rocce amiantifere;

la A.S.L. 2 – Savona, con nota del 14 gennaio 2021, assunta da Regione con PG/2021/20175 del 21 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole, fatto salvo il completo rispetto della normativa di settore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;

PRESO ATTO CHE:

- i Comuni di Urbe e Sassello:

hanno dato inizio alla prevista fase di pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio rispettivamente in data 19 e 20 gennaio 2021 con scadenza in data 8 e 9 febbraio 2021, determinando quindi una sospensione dei termini del procedimento di venti giorni, così come comunicato dal Settore regionale competente con nota PG/2021/26379 del 26 gennaio 2021;

esperita la fase di pubblicazione hanno conseguentemente comunicato di non aver ricevuto osservazioni in merito, rispettivamente con note prot. n. 836 dell'11 febbraio 2021 e prot. n. 1317 del 12 febbraio 2021;

#### CONSIDERATO CHE:

1. l'area di ricerca proposta, dell'estensione complessiva di 458 ha, ricade per circa 229 ha nel territorio del Parco Naturale regionale del Beigua e per ulteriori 46 ha in area qualificata come ZSC - Sito Natura 2000 IT1331402 - "Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione", mentre i restanti 183 ha sono totalmente esterni sia al territorio del Parco del Beigua che alla Zona Speciale di Conservazione;
2. l'attività di ricerca mineraria, sebbene condotta con modalità che non alterano lo stato dei luoghi come già osservato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 62285 del 6 agosto 2020, con riferimento al territorio del Parco è condotta per finalità diverse da quelle ivi ammesse e comunque inutilmente svolta non essendo ammissibile nell'ambito di tale territorio qualsiasi successiva attività di estrazione mineraria;
3. con riferimento alla porzione di territorio oggetto della domanda di permesso di ricerca che ricade all'interno della Zona Speciale di Conservazione occorre adottare le cautele per la tutela della biodiversità come indicato nel parere espresso da ARPAL;
4. sotto il profilo della tutela paesaggistica, fermo restando quanto dianzi indicato, non si rilevano attività che possano incidere sulle relative componenti, atteso che non è prevista alcuna attività comportante interventi sul territorio;

#### RITENUTO CHE:

- in ragione dei regimi normativi di tutela ambientale che operano con riferimento al territorio del Parco Naturale regionale del Beigua ove opera il tassativo divieto dell'apertura e dell'esercizio di miniere, la conduzione di attività di ricerca mineraria per finalità di conoscenza per lo sfruttamento di eventuali giacimenti si pone in contrasto con i predetti divieti, risultando dunque attività del tutto inutile;
- a quanto dianzi indicato si aggiunge poi che l'acquisizione di nuovi dati attraverso metodologie di indagine superficiali in mancanza di un prelievo di campioni da sottoporre a macinatura ed eventualmente a porfirizzazione, contribuisce marginalmente ad estendere la conoscenza scientifica circa la presenza e la quantificazione di titanio e di altri metalli presenti nei sedimenti e nelle rocce affioranti della zona;
- sussistano pertanto condizioni ammissibili per il rilascio del permesso di ricerca limitatamente al territorio esterno al Parco Naturale regionale del Beigua, con una estensione di 229 ha, dei quali 46 ha ricadenti nella Zona Speciale di Conservazione per i quali occorre adottare le specifiche cautele indicate nel parere espresso dal ARPAL
- alla luce dei pareri complessivamente pervenuti e degli esiti come sopra indicati relativi alla fase di pubblicità-partecipazione degli atti relativi al procedimento, possa dichiararsi la

conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale PG/2020/406562 del 4 dicembre 2020 per il conferimento del permesso di ricerca come in premessa richiesto dalla Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. s.r.l., rinominato “Ambito Mondamito”, alle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite nel Decreto che segue,

## D E C R E T A

1. di conferire a favore della Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l., il permesso di ricerca sulla terraferma di minerali solidi (Titanio, granato e minerali associati) denominato “Ambito Mondamito” limitatamente all’area dell’estensione di 229 ha esterna al territorio del Parco Naturale regionale del Beigua, della durata di anni 3 (tre), per effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione (areale e superficiale), nonché a definire le concentrazioni delle mineralizzazioni di rutilo presenti nell’area come sopra indicata;
2. di stabilire che il titolare del permesso di ricerca provveda al pagamento del diritto annuo anticipato per la prima annualità di € 909,13, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, pena decadenza del medesimo;
3. di stabilire che il conferimento del permesso di ricerca abbia decorrenza dalla data del suddetto pagamento e che i successivi pagamenti anticipati avvengano entro la scadenza annuale, pena decadenza del medesimo;
4. di stabilire che l’attività di ricerca abbia inizio entro tre mesi dalla data di conferimento, pena decadenza;
5. di identificare il limite areale del Permesso di ricerca, come rappresentato nella cartografia allegata all’istanza conservata agli atti d’ufficio, per complessivi 229 ettari, delimitato dai tratti di seguito elencati, con esclusione dell’area di pertinenza del Parco Naturale regionale del Beigua:
  - Retta congiungente il vertice posto a NO (E 466067 N 4925069) con il vertice posto a N (E 467388 N 4925646);
  - Retta congiungente il vertice posto a N (E 467388 N 4925646) con il vertice posto a NE (E 469207 N 4925199);
  - Retta congiungente il vertice posto a NE (E 469207 N 4925199) con il vertice posto a SE (E 468848 N 4923717);
  - Retta congiungente il vertice posto a SE (E 468848 N 4923717) con il vertice posto a S (E 466600 N 4923919);
  - Retta congiungente il vertice posto a S (E 466600 N 4923919) con il vertice posto a SO (E 465940 N 4924538);
  - Retta congiungente il vertice posto a SO (E 465940 N 4924538) con il vertice posto a NO (E466067 N 4925069);
6. di stabilire che la Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) il programma delle attività sia eseguito rigorosamente in conformità agli elaborati progettuali allegati alla richiesta di permesso di ricerca, effettuando a piedi i rilevamenti geologico-strutturali, senza prelievo di campioni, utilizzando esclusivamente piste e

- sentieri esistenti con accesso consentito, ed effettuando analisi puntuali non invasive né distruttive del suolo e del soprassuolo;
- b) la Società richiedente si attenga scrupolosamente alle disposizioni di legge e, in particolare, al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m e i. e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, nonché alle prescrizioni che venissero impartite dagli organi competenti, ai fini del controllo degli interventi e della regolare esecuzione delle ricerche;
  - c) siano rispettate le norme di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 nonché quelle di cui al D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e in particolare sia presentata otto giorni prima dell'inizio dei lavori la Denuncia di Esercizio, contenente i nominativi del direttore responsabile e del sorvegliante e il DSS (Documento di Sicurezza e Salute), eventualmente coordinato nel caso ci si avvalga di ditte esterne per la prestazione di servizi;
  - d) sia rispettata la normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
  - e) siano valutate le eventuali emissioni diffuse che l'attività prevista può comportare, considerate anche le tipiche caratteristiche geologiche potenzialmente presenti nell'intorno dell'areale di riferimento, caratterizzate in molti casi, anche da presenza di rocce amiantifere;
  - f) sia informata, ogni sei mesi, la Regione Liguria sull'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
  - g) siano comunicate le informazioni che venissero richieste e siano messi a disposizione degli incaricati del controllo i mezzi necessari per visitare i luoghi;
  - h) siano inviati all'Osservatorio della Biodiversità Ligure, Li.Bi.Oss. tramite il formulario standard disponibile alla pagina web dedicata, eventuali rilievi naturalistici di qualsiasi tipo effettuati nel corso delle attività;
  - i) per le attività condotte all'interno dell'area ZSC, sia concordato con l'Ente Parco Naturale Regionale del Beigua, in qualità di ente gestore, un programma di lavoro che tenga conto di eventuali criticità floro-faunistiche legate alla stagionalità per gli accessi ad aree particolarmente sensibili (ad esempio quelle sede di nidificazione da parte di specie avifaunistiche di pregio) o caratterizzate da maggiore fragilità;
  - j) si attenga a quanto previsto dall'art. 10 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m. e i., relativamente ai rapporti con i possessori e/o proprietari dei fondi interessati dalla ricerca;
7. di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i., la somma complessiva di € 2.727,39 , a carico della Compagnia Europea per il Titanio – C.E.T. S.r.l. (C.F. 07948480152 - P.IVA. 02809230044), a titolo di “Canone annuo per la ricerca mineraria denominata “Ambito Mondamito” sul Capitolo 2200 – E.3.01.03.02.000 - “Proventi derivanti dai beni del demanio e del patrimonio regionale” del Bilancio 2021-2023, con imputazione secondo il seguente cronoprogramma:
- imputazione anno 2021 – € 909,13 – scadenza 31.12.2021;
  - imputazione anno 2022 – € 909,13 – scadenza 31.12.2022;
  - imputazione anno 2023 – € 909,13 – scadenza 31.12.2023;
8. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché, per intero, nel sito web della Regione;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.